

N. R.G. 2488/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2488/2015** promossa da:

LARA 07 GROUP S.R.L. CF/PIVA 01470890334 elettivamente domiciliata in
VIA CHIAPPONI 44 PIACENZA presso l'Avvocato BOTTI ALFONSO che la
rappresenta e difende;

ATTORE

contro

COLLA S.R.L. CF/PIVA 01477490336, **FRANCESCO COLLA** CF/PIVA
CLLFNC86C24G337R e **FILIPPO COLLA** CF/PIVA CLLFPP82C14G535K
tutti elettivamente domiciliati in VIA MAZZINI 49, PIACENZA presso
l'Avvocato MARCHESI STEFANO ANTONIO che li rappresenta e difende;

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come indicato al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la società Lara 07 Group srl domandava che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'annullamento del lodo arbitrale emesso in data 29/7/15 dal Tribunale Arbitrale nominato su richiesta di Lara 07 Group srl, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Piacenza, nelle persone dell'avv. Matteo Bozzini (presidente), dell'avv. Mauro Paladini (membro) e dell'avv. Antonio Salice (membro).

Detto arbitrato così disponeva: PQM *“Il collegio arbitrale, dichiara risolto ex art 1453 cc per inadempimento di Lara 07 Group e conseguentemente: - Condanna Lara 07 Group srl alla restituzione, in favore di Colla srl, della somma di € 150.000,00 a titolo di IVA indetraibile; - Condanna Lara 07 Group srl alla corresponsione, in favore di Colla srl, Francesco Colla e Filippo Colla, degli interessi legali, sulla somma di € 1.500.000,00, pari alla data del 28.07.2015 ad € 45.287,67; - Condanna Lara 07 Group srl alla corresponsione, in favore di Colla srl, Francesco Colla e Filippo Colla, della somma di € 235.750,50, quale controvalore delle addizioni/migliorie apportate all'immobile; - Il tutto oltre interessi legali dalla data del presente Lodo fino al saldo. - Compensa integralmente tra le parti le spese del procedimento arbitrale e quelle di assistenza legale”*.

Nel proprio ricorso la Lara Group srl denunciava:

- 1) la nullità del lodo per mancanza dei requisiti prescritti dall'art.34 regolamento arbitrale CCIA Piacenza, non potendosi stabilire se gli arbitri avessero deciso secondo equità o secondo diritto;
- 2) la nullità del lodo per assenza di motivazione;
- 3) la nullità del lodo per omessa pronuncia;
- 4) la nullità del lodo per omessa pronuncia su domande proposte da parte Colla, la cui fondatezza avrebbe portato ad accogliere la domanda di risoluzione formulata da Lara 07;
- 5) la nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio;
- 6) la nullità del lodo per intrinseca contraddizione tra motivazione e dispositivo;
- 7) la nullità del lodo per la violazione di norme imperative e/o di ordine pubblico;
- 8) l'annullabilità del lodo per errore di fatto.

La ricorrente chiedeva, inoltre, che, previa declaratoria di invalidità del lodo, venissero accolte le domande già formulate da Lara Group nel procedimento arbitrale ed in quella sede rigettate.

Con comparsa del 4/11/2015, si costituivano in giudizio Colla srl, Colla Francesco e Colla Filippo, chiedendo la declaratoria di nullità del ricorso per



violazione dell'art. 164 comma 4 cpc ed in ogni caso, insistendo, nel merito, per il suo rigetto.

Il precedente GI con provvedimento reso all'udienza del 17/11/2015 disponeva la conversione del rito e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Con provvedimento del 21/5/17 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo contenente gli atti relativi alla procedura arbitrale in questione e veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29/1/19.

Con decreto del Presidente del Tribunale n. 39 dell' 8-11-2017 la causa veniva assegnata a questo giudice che all'udienza del 29/1/2019, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, così decideva.

Le domande proposte dalla società attrice non possono trovare accoglimento.

A tale decisione si può pervenire applicando il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulla questione logicamente preliminare che dovrebbe essere affrontata ex art. 276 c.p.c., e cioè la nullità dell'atto introduttivo per mancata indicazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della richiesta di riesame delle questioni oggetto del giudizio arbitrale.

Infatti, in ragione del citato principio la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una



compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

Tanto premesso, per la risoluzione della presente controversia occorre innanzitutto qualificare la natura dell'arbitrato svoltosi tra le parti.

Il lodo arbitrale di cui si discute ha natura irrituale: ciò si desume non solo dal tenore delle espressioni utilizzate dalle parti nel testo della clausola compromissoria (art. 25 contratto preliminare) e nell'indicazione espressa del lodo ("arbitrato irrituale"), ma anche – in senso rilevante sotto il profilo del comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla stipulazione del contratto– dalla concorde qualificazione data all'arbitrato dalle stesse parti nei loro rispettivi scritti difensivi (v. ricorso introduttivo Lara Group srl).

Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (v. Cass. 14972/2007).

Orbene, gli unici motivi addotti dall'attore che possono considerarsi ammissibili nella presente impugnativa sono quelli attinenti alla nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio (art. 808 ter n.5 cpc) e quello che muove dal presupposto per cui la determinazione arbitrale sarebbe affetta da vizio integrante causa di annullamento del contratto per errore essenziale.

Infatti si è condivisibilmente affermato che il lodo arbitrale irrituale, oltre che per le specifiche ipotesi previste dall'art. 808 ter cpc, per la sua natura, quoad ad effectum, negoziale, essendo volto ad integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, con conseguente inoppugnabilità per nullità ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ..

Guardando alla prima questione l'attore lamenta che il collegio arbitrale avrebbe violato il contraddittorio sottoponendo al Ctu un quesito comprendente l'accertamento delle difformità delle opere eseguite nel corso del rapporto



contrattuale, determinando così la controparte ad estendere anche sotto tale profilo la domanda di risoluzione.

In realtà, esaminando gli atti del procedimento svoltosi nanti il collegio arbitrale (v. in particolare verbale del giorno 15/1/14), non pare ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio dal momento che non risulta contestato che in ordine al quesito affidato al Ctu, Lara Group non abbia potuto interloquire, anche a mezzo del proprio CTP, nel rispetto delle regole del contraddittorio.

Peraltro anche una eventuale violazione del contraddittorio non assumerebbe ivi rilievo ai fini della caducazione del lodo, posto che, per stessa ammissione di parte attrice (v pagina 18 ricorso), il collegio non si è pronunciato sulla conformità/difformità edilizia dell'opera.

Quanto al secondo motivo di impugnazione (annullabilità del lodo per errore di fatto) si osserva quanto segue.

Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare detta manifestazione di volontà: peraltro l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi dell'essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009).

L'art. 1428 cod. civ. dispone che l'errore rilevante deve essere sostanziale, cioè essenziale e riconoscibile e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, gli arbitri devono essere incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. Da ciò deriva che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando", come è invece consentito dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ. per l'arbitrato rituale, neppure ove consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al loro mandato; e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ne' a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante (Cass. 11678/2001; 2802/1995; 8046/1994; 12725/1992)".



Sulla base di tali principi deve constatarsi che i vizi denunciati dalla parte ricorrente, ancorché lamentati come errori di fatto, si risolvono in realtà in mere critiche alle conclusioni a cui sono pervenuti gli arbitri.

Lara Group si duole, invero, del fatto che il collegio arbitrale, nella valutazione degli elementi di prova acquisiti, non abbia erroneamente tenuto in considerazione che la committente Colla abbia richiesto modifiche all'opera commissionata, determinando così il rallentamento dei tempi di ultimazione della ristrutturazione.

Che si tratti di presunto errore di giudizio nell'apprezzamento delle risultanze processuali è reso altresì palese dal fatto che l'attrice afferma a pagina 25 del proprio ricorso *“nulla di tutto ciò, documentale e testimoniale, è stato considerato”*.

In altre parole, la difesa Lara Group censura la valutazione degli elementi di prova compiuta dagli arbitri, ma ciò costituisce il punto d'arrivo di un'indagine ermeneutica, e non la conseguenza di fatti o di circostanze in realtà insussistenti, essendo chiaro che gli arbitri non hanno percepito dati materiali diversi da quelli ad essi sottoposti dalle parti, ma li hanno interpretati in un modo che la ricorrente ritiene erroneo.

Quanto agli ulteriori profili dedotti dall'attore a sostegno della propria richiesta di annullamento (erronea indicazione delle tempistiche di consegna delle opere ed errata indicazione del primo piano in luogo del piano terra) non vi sono ragioni (peraltro non dedotte in maniera specifica dall'attore) che possano condurre a ritenere che detti presunti vizi siano essenziali ovvero incidenti in maniera necessaria sul processo formativo della volontà del collegio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la volontà arbitrale non risulta pertanto inficiata da errore e da travisamento dei fatti nei termini prospettati dall'attore sicché la domanda volta ad ottenere l'invalidità del lodo va respinta.

Dal rigetto della domanda di annullamento del lodo deriva, stante l'efficacia (in assenza di ulteriori contestazioni) del predetto atto negoziale, l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dai convenuti Colla di condanna della controparte al pagamento di quanto dovuto in ragione del predetto lodo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, valori minimi attesa la non complessità delle questioni trattate.

Nessuna statuizione deve essere resa con riguardo alle spese del procedimento arbitrale in quanto su queste si è già pronunciato il collegio, disponendo la loro compensazione.



PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-rigetta la domanda proposta dall'attore e, accertata la validità ed efficacia del lodo arbitrale irrituale emesso in data 29/5/15 nell'ambito della procedura CCCIA di Piacenza n. 2/13, condanna Lara 07 Group srl al pagamento della somma di € 431.750,50 oltre interessi dal 29/7/15 al saldo a favore di Colla srl, Colla Francesco e Colla Filippo;

-condanna Lara 07 Group srl alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti che liquida in complessivi Euro 36.207,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Piacenza, 31 maggio 2019

Il Giudice

dott. Evelina Iaquinti

